

PROVINCIA DI VENEZIA



CITTA' DI ERACLEA

LOCALIZZAZIONE DEI SITI PER
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

TAV. 0/C

RELAZIONE

Arch. ALESSANDRO BONAFE¹

Arch. ROBERTO PESCAROLLO

"VEGA" Via delle Industrie 19/b – 30125 Venezia-Marghera

luglio 2010

¹ Tecnico competente in acustica della Regione Veneto al n. 38

INDICE

INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	03
LEGGE 22 FEBBRAIO 2001, N.36.....	03
LEGGE REGIONALE DEL VENETO 9 LUGLIO 1993, N.29	06
MODALITÀ PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI.....	07
PREMESSA.....	10
ASPETTI URBANISTICI.....	10
ASPETTI PAESAGGISTICI.....	11
LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI IMPIANTI.....	11
AREE SENSIBILI.....	12
MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE.....	12
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE FUTURE SANZIONI.....	13
CONCLUSIONI.....	14
IL RAPPORTO CON IL PRGC.....	15

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Normativa nazionale

La normativa nazionale è stata rivista con l'introduzione della legge n. 36 del 2001 *"Legge quadro sulla protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*.

Il preesistente quadro normativo comprendeva norme specifiche sia per le basse frequenze che per le radiofrequenze.

- Basse frequenze (ELF): Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 *"Limiti di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi nell'ambiente esterno"*; e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995 *"Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti"*.
- Radiofrequenze (RF): Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"*. Tale Decreto fissa i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Legge 22 febbraio 2001, n.36

"Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

Le finalità della legge quadro sono tre e precisamente: la tutela della salute, l'applicazione del principio di precauzione e la tutela dell'ambiente.

In generale il sistema di protezione dagli effetti delle esposizioni agli inquinanti ambientali distingue tra:

- effetti acuti (o di breve periodo), basati su una soglia, per cui si fissano limiti di esposizione che garantiscono con margini cautelativi - la non insorgenza di tali effetti;
- effetti cronici (o di lungo periodo), privi di soglia e di natura probabilistica (all'aumentare dell'esposizione aumenta non l'entità ma la probabilità del

danno), per cui si fissano livelli operativi di riferimento per prevenire o limitare il possibile danno complessivo.

E' importante dunque distinguere il significato dei termini utilizzati nelle leggi. Per quanto riguarda i limiti di esposizione, la normativa intende assicurare la protezione della salute della popolazione, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, per cui si prevede la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici che non devono essere mai superati in alcuna condizione di esposizione, sia dei lavoratori che della popolazione.

Si tratta di limiti che tutelano dai possibili effetti acuti dell'elettrosmog sulla salute, che devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale e che quindi sono di esclusiva competenza dello Stato. Il mancato rispetto dei limiti di esposizione è oggetto di provvedimenti urgenti da parte delle autorità sanitarie.

Per quanto attiene, invece, il valore di attenzione, la legge ha l'obiettivo di attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione, previsto dal trattato di Maastricht che ha istituito l'Unione Europea.

Il principio di precauzione indica la necessità di adottare misure relative ad un rischio potenziale, ancorché non accertato, per la salute, senza attendere i risultati della ricerca scientifica. A questo approccio corrispondono i valori di attenzione, più restrittivi di quelli di esposizione, che non devono essere superati nelle case, nelle scuole, negli uffici e in tutti i luoghi adibiti a permanenze prolungate delle persone. Questi limiti, di competenza dello Stato, sono preposti alla prevenzione degli effetti a lungo termine dell'inquinamento elettromagnetico. Relativamente, infine, agli obiettivi di qualità, il disegno di legge si prefigge anche la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la promozione delle azioni di risanamento per minimizzare il più possibile, nel tempo, il rischio dovuto ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

Per questo sono previsti obiettivi di qualità, che comprendono:

- valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico per le emissioni degli impianti, fissati dallo Stato in modo che siano omogenei su tutto il territorio nazionale. Sono più restrittivi dei valori di esposizione e dei valori di attenzione, ma rappresentano un obiettivo da raggiungere nel tempo per il risanamento degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e degli elettrodotti;
- criteri di localizzazione e standard urbanistici di antenne ed elettrodotti e prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, disciplinati dalle Regioni.

L'art. 2 della legge chiarisce che l'ambito di applicazione riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio) che possono comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

In sostanza, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche di uso quotidiano, nonché gli elettrodotti, gli impianti radioelettrici, quelli per la telefonia mobile, la radiodiffusione e l'emittenza televisiva.

Allo Stato spetta esercitare le funzioni relative:

- alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, esclusa la parte relativa ai criteri di localizzazione degli impianti (l'urbanistica è competenza delle Regioni). I limiti relativi ai valori di campo, suddivisi in tre livelli, saranno uguali per tutto il territorio nazionale. Ciò permetterà di avere un quadro normativo chiaro e omogeneo, con evidenti vantaggi sia per gli operatori del settore sia per i cittadini utenti e di evitare la legislazione "a macchia di leopardo".
- alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica e al coordinamento della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione dei dati;
- all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi e delle zone territoriali interessate;
- alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento;
- all'individuazione delle tecniche di misurazione di rilevamento dell'elettrosmog;
- alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti e di impianti, fissi per emittenza radiotelevisiva e di telefonia mobile per promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.

L'articolo 8 mette ordine nella fitta legislazione regionale in materia di elettrosmog. Le Regioni dovranno adeguare la normativa già esistente e/o conformare quella futura ai limiti di esposizione e di attenzione e agli obiettivi di qualità fissati dallo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata (e quindi con l'assenso delle stesse Regioni).

Inoltre le Regioni devono esercitare le funzioni relative all'individuazione della scelta fra gli altri dei siti per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione ed alle modalità di rilascio delle autorizzazioni.

Come detto in precedenza, altro onere relativo alle Regioni è l'adozione, su proposta dei gestori, di un piano di risanamento, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme nazionali. Il piano può anche prevedere, se necessario, la de localizzazione degli impianti.

Legge Regionale del Veneto 9 luglio 1993, n.29

"Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"

La Legge Regionale del Veneto 9 luglio 1993, n.29 regola l'installazione degli impianti: per gli impianti con potenza superiore a 150 W (es. impianti radiotelevisivi) prevede l'autorizzazione preventiva del Presidente della Provincia, con il parere tecnico dell'ARPAV, mentre per gli impianti tra 7-150 W (es. Stazioni Radio Base) è prevista solamente la comunicazione dell'avvenuta installazione al competente Dipartimento Provinciale ARPAV. La LR 29/93 assegna all'ARPAV l'attività di controllo degli impianti e prevede anche le procedure di risanamento (e le eventuali sanzioni) per i gestori che non rispettano le indicazioni della legge.

Il DPCM 8/07/03, entrato in vigore nell'estate 2003, fissa:

- i **limiti di esposizione**, in modo differenziato per tre intervalli di frequenza; per esempio per le frequenze dei dispositivi della telefonia mobile i limiti di esposizione sono pari a 20 V/m per il campo elettrico;
- il **valore di attenzione** di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare per esposizioni in luoghi in cui la permanenza di persone è superiore a 4 ore giornaliere;
- l'**obiettivo di qualità** di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare all'aperto in aree e luoghi intensamente frequentati.

Il D. Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) definisce su scala nazionale le modalità per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, e prevede che l'interessato chieda autorizzazione o effettui denuncia di inizio attività -a seconda si tratti di trasmettitori con potenza superiore

o inferiore a 20 W- presso l'ente locale, allegando la documentazione tecnica del caso -inclusa la valutazione d'impatto elettromagnetico per le antenne sopra i 20 W- nel rispetto delle soglie di campo elettromagnetico fissate dalla normativa.

Il D. Lgs. 259/03 prevede che sulla documentazione prodotta vi sia un pronunciamento dell'ARPA o di altro organismo indicato dalla Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza/D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività). Il pronunciamento dell'Agenzia avviene con verifica del rispetto dei valori di emissione elettromagnetica fissati per l'intero territorio nazionale dal recente DPCM 8 luglio 2003.

Con la delibera DGRV FTM 2052 del 03.07.2007 la Giunta Regionale approva la modulistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale. Fanno parte integrante del DGRV i seguenti allegati: ALLEGATO A, ALLEGATO B, ALLEGATO C, ALLEGATO D, ALLEGATO E. (Allegati alla relazione)

L'ARPAV ha concordato con i gestori della telefonia mobile e con la Regione del Veneto, che venga preservato l'invio della modulistica di cui alla circolare 14/00, onde garantire la continuità nella gestione della documentazione tecnica in materia.

MODALITÀ PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

Il gestore deve chiedere autorizzazione o effettuare denuncia inizio attività prima dell'installazione presso l'ente locale competente (Comune per gli impianti con potenza minore o uguale a 150 W; Provincia per impianti con potenza maggiore di 150 W). In funzione della potenza al connettore d'antenna la normativa di riferimento per l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione nella regione Veneto è la seguente:

- D. Lgs. 259/03, L.R. Veneto 29/93 (e successive: Circolare regionale n. 14 del 09.08.00,
- DGRV n. 2052 del 03.07.07) secondo le specifiche indicate in Tabella 1 per gli impianti radiotelevisivi e in Tabella 2 per le Stazioni Radio Base della telefonia mobile e impianti ad esse assimilabili (DVBH,...).

L'istanza di autorizzazione, per impianti con potenza superiori a 150 watt, va presentata in un'unica soluzione in Provincia ai sensi dei due riferimenti normativi citati in Tabella 1.

Tabella 1 - RADIO - TV

Potenza al connettore d'antenna (W)	Obblighi legislativi	modulistica
$P \leq 7$	Denuncia Inizio attività ai sensi del D. Lgs. 259/03: Art. 87, 88	D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B
$7 < P \leq 20$	Denuncia Inizio attività ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88	D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B
	Comunicazione di detenzione impianto ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 2	DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. A, C, D, E (schede per la comunicazione di detenzione e allegati tecnici FMTV 1, 2, 3)
$20 < P \leq 150$	Istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88	D.Lgs 259/2003: All. 13 modello A
	Comunicazione di detenzione impianto, ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 2	DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. A, C, D, E (schede per la comunicazione di detenzione e allegati tecnici FMTV 1, 2, 3)
$P > 150$	Istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88	D.Lgs 259/2003: All. 13 modello A
	Istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 3	DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. B, C, D, E (istanza di autorizzazione e allegati tecnici FMTV 1, 2, 3)
	Comunicazione di detenzione impianto ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 2	DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. A (comunicazione di detenzione impianto)

Tabella 2 - SRB

Potenza al connettore d'antenna (W)	Obblighi legislativi	modulistica
$P \leq 7$	Denuncia Inizio attività ai sensi del D. Lgs. 259/03: Art. 87, 88	D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B
$7 < P \leq 20$	Denuncia Inizio attività ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88	D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B
	Comunicazione di detenzione impianto ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 2	Circolare regionale n. 14 del 09.08.00: All. Comunicazione, Schede RB1, RB2
$20 < P \leq 150$	Istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88	D.Lgs 259/2003: All. 13 modello A
	Comunicazione di detenzione impianto, ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 2	Circolare regionale n. 14 del 09.08.00: All. Comunicazione, Schede RB1, RB2

STATO DI FATTO

Lo stato di fatto costituito dalle SRB presenti sul territorio comunale, risulta compatibile con i limiti di campo elettromagnetico consentiti.

La dislocazione degli impianti stazioni radio base per servizi di telefonia cellulare e servizi di trasmissione dati presenti alla data odierna sul territorio del Comune di Eraclea è di seguito elencata e riportata nella planimetria cartografica allegata alla presente relazione.

LOCALITA'	VIA	SOCIETA' TELEFONICA
Eraclea città	Via IV Novembre	Ericson H3G
Eraclea città	Via Largon	Ericson Wind

Eraclea città	Via Largon	Tim H3G
Eraclea Mare	Via Gelsomini	Ericson
Eraclea Mare	Via Tuie	Vodafone H3G
Eraclea Mare	Via Dancalia	Tim
Stretti	Via Braida III	Ericson
Stretti	Via Braida I	Tim Vodafone

PREMESSA

Gli obiettivi che questo piano si prefigge, sono finalizzati al conseguimento di un equilibrio tra i vari tipi di esigenze presenti sul territorio comunale, tra cui, anche quella, non meno importante, costituita dalla modifica del paesaggio, non solo extra-urbano.

Quest'ultimo aspetto ha costituito la priorità a cui il Piano dovrà dare una risposta concreta, infatti si è posto quali indirizzi fondamentali cui il progetto deve tendere:

1. l'identificazione di siti pubblici idonei al posizionamento delle stazioni radiobase;
2. consentire e privilegiare al massimo gli interventi in "co-siting" al fine, se non di evitare, di limitare al massimo la diffusione dei siti mono gestore.

Infatti, da un lato risulta indispensabile "pianificare" l'operatività del servizio pubblico, costituito da infrastrutture in continuo progredire, in un'ottica di sviluppo compatibile e dall'altro garantire una congrua salvaguardia ambientale.

ASPETTI URBANISTICI

Il presente piano di settore, deve disciplinare un'attività specifica, dotata di una sua propria autonomia funzionale, prevedendo, di fatto, una zonizzazione propria, diversa ed indipendente da quella del PRG, anche se da quest'ultimo trae in qualche modo origine.

Il presente Piano, nella sua specificità, deve indicare le emergenze puntuali e darne una coerente risoluzione.

Tali "emergenze" puntuali, che sono, di fatto, costituite dalle antenne presenti nel sistema territoriale del Comune di Eraclea, sia collocate su appositi sostegni, posizionati a terra o sulla sommità di strutture.

Detti impianti devono essere posizionati in contesti "aperti", per consentire una diffusione lineare del segnale.

In apposita tavola di Piano sono state opportunamente visualizzate quelle stazioni radio-base (SRB) esistenti.

ASPETTI PAESAGGISTICI

L'aspetto paesaggistico, connesso con il posizionamento degli impianti stazioni radio base (SRB), deve considerare la "visibilità" di dette strutture, sia per l'altezza posseduta sia per le esigenze connesse con il loro posizionamento, al fine di costituire una "rete" efficiente.

L'aspetto "architettonico-estetico" degli impianti, deve prendere in considerazione che, nelle zone edificate, influisce in modo sensibile sulla valutazione qualitativa degli spazi interessati dagli stessi.

Risulta pertanto evidente la necessità di tutelare la percezione complessiva del territorio comunale, sia per chi giunge dall'esterno per fruire dei "servizi" che vi si trovano, sia per chi ci vive.

Le antenne SRB non sono numerose, e la loro collocazione non costituisce, al momento, un elemento di contrasto evidente con l'intorno edificato o non, in ogni caso si ritiene che la percezione delle antenne costituisca un aspetto importante e necessiti di una particolare attenzione per giungere ad individuare un giusto equilibrio per quanto concerne gli aspetti "paesaggistici".

Risulta determinante, per tanto, individuare il rapporto corretto, intercorrente tra il paesaggio "costruito", determinato dagli aspetti qualitativi posseduti dagli oggetti che vi si introducono, ed il "paesaggio" così come viene percepito visivamente.

Per quanto detto, risulta importante estendere i concetti sopra enunciati anche ad altre "classi" di paesaggio presenti nel territorio comunale, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari a ridurre il più possibile l'impatto dell'infrastruttura costituita dalla SRB, utilizzando tecniche di mimetizzazione, ove possibili, ovvero, negli altri casi, prevedendo una "valorizzazione" della stessa infrastruttura.

LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI IMPIANTI

Gli effetti del Piano non sono riferibili solo alle conseguenze immediate connesse alla localizzazione degli impianti, ma anche a possibili effetti di lungo termine legati all'evoluzione della tecnologia utilizzata.

Non si é in grado di prevedere tempi e modi dell'evoluzione di tale tecnologia; è tuttavia certamente prevedibile che ci si troverà nelle condizioni di considerare azioni di valorizzazione, riqualificazione o lo smantellamento degli impianti che oggi forniscono il servizio. La matrice che segue sintetizza le interazioni, certe o probabili, tra azioni di progetto e componenti ambientali indicate dal DPCM 27 dicembre 1988.

AREE SENSIBILI

Le Aree Sensibili sono quelle aree all'interno delle quali sia riscontrabile, o sia prevista negli strumenti di pianificazione, una o più delle seguenti condizioni:

- Alta densità abitativa: si realizza nelle aree prevalentemente residenziali: zone omogenee A, B, C di cui al DM. 2 aprile 1968 n°1444;
- Presenza di strutture di tipo assistenziale: all'interno della tipologia si possono individuare le seguenti destinazioni d'uso: ospizi e case di riposo, centri di assistenza per soggetti disabili o svantaggiati in genere; residences per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzate, anche per l'infanzia, pubbliche o private;
- Presenza di strutture di tipo sanitario: sono individuabili le seguenti destinazioni d'uso: ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori con day hospital, residenze sanitarie protette;
- Presenza di strutture di tipo educativo: sono individuabili: nidi d'infanzia, scuole materne e dell'obbligo, scuole medie superiori, università. In tale categoria rientrano le strutture di tipo rieducativo quali carceri, riformatori, ecc.

All'interno delle Aree Sensibili devono essere rispettati, oltre ai valori limite di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 citato, gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) punto 2, della legge 36 del 22 febbraio 2001 citata.

MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale provvede con l'ausilio di personale specializzato, al monitoraggio periodico dei livelli di campo elettromagnetico nel territorio comunale.

Al fine di garantire una costante informazione alle popolazioni interessate, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, l'Amministrazione Comunale rende noti, nelle forme di massima diffusione, i dati relativi a:

- numero e localizzazione di nuovi impianti autorizzati
- valore dei livelli di campo elettromagnetico misurati
- procedimenti di modifica, adeguamento e delocalizzazione avviati e portati a termine.

I soggetti titolari degli impianti oggetto delle presenti norme sono tenuti a fornire ogni informazione, al Comune di Eraclea e all'ARPAV, per rendere possibile il monitoraggio periodico dei livelli di campo elettromagnetico nel Comune di Eraclea.

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE FUTURE

Lo studio per l'ubicazione di nuove installazioni di telefonia radiomobile o la loro modifica sono oggetto di concertazione tra i gestori e il Comune.

Tali installazioni potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nei siti che saranno individuati in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Eraclea verifica, congiuntamente ai gestori, qualora emergano oggettive impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico/dilizio, ambientale...) le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete e mette a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare e trasmissione dati, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione degli impatti ambientali e, comunque, nel rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dalla L. 36/2001. Il Comune valuta con i propri strumenti, con l'ausilio della consulenza tecnica degli esperti, l'idoneità delle richieste presentate dai gestori degli impianti di telefonia cellulare e di trasmissione dati con compiti di individuazione di siti alternativi, in accordo a quanto espresso nel presente documento. L'ARPA Veneto accerta, prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in base alla L. 22.02.2001, n. 36 ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

SANZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'atto autorizzatorio, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, si applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della L. 36/2001, consistente nella sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato. Tutte le controversie che si potranno verificare in seguito saranno oggetto di aggiornamento del piano

CONCLUSIONI

Le considerazioni e le valutazioni sopraesposte conducono a conclusioni coincidenti con le premesse generali indicate dalla LR 07/93 ed assunte dall'Amministrazione comunale nei vari passaggi pianificatori che hanno trattato l'argomento.

In sostanza, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, e prescindendo dalle problematiche connesse con il controllo dei campi elettromagnetici - problematiche che sono interamente gestite dall'ARPAV le cui indicazioni vengono recepite dall'Amministrazione comunale - per ottenere un'effettiva minimizzazione dell'impatto urbanistico e paesaggistico determinato dalla infrastruttura oggetto del Piano di settore, è necessario:

- riporre l'attenzione al massimo contenimento del numero delle installazioni, favorendo il co-siting e l'utilizzo ottimizzato delle strutture verticali esistenti e compatibili;
- qualificare l'inserimento architettonico degli impianti attraverso una progettazione specializzata anche col ricorso, nei casi opportuni, al camuffamento delle stesse per contestualizzare la loro presenza con l'ambiente costruito o naturale.

Per quanto riguarda gli aspetti socio-economici, l'azione dell'Amministrazione deve improntarsi ad un atteggiamento di ascolto e di dialogo con le varie componenti coinvolte in queste problematiche, sviluppando azioni informative mirate al coinvolgimento responsabile di tutte le parti interessate senza sottovalutare le varie modalità di approccio e ponendo attenzione a fornire informazioni comprensibili al pubblico attraverso una semplificazione equilibrata delle stesse non semplicisticamente mirata alla negazione del rischio poichè tale atteggiamento potrebbe ridurre l'accettazione del messaggio.

Per quanto attiene all'aspetto urbanistico l'attenzione deve essere focalizzata non soltanto sul "dove" installare gli impianti ma, e sempre di più, soprattutto sul "come"

realizzare tale infrastruttura per integrare l'aspetto innovativo della sua presenza con una azione di qualificazione urbanistica degli spazi interessati.

L'innovazione tecnologica è sicuramente anche un'occasione da cogliere per il rinnovamento urbano e deve essere anche un'occasione per dare alle categorie che si occupano del disegno della città e dei suoi spazi pubblici effettive possibilità di esercitarsi e misurarsi con le sfide della tecnologia e della funzionalità moderna altrimenti le nostre città finiranno per sprofondare nell'anonimato seriale degli interventi speculativi fatti di edilizia e di spazi senza identità e qualità.

IL RAPPORTO CON IL PRGC

Il presente Piano, in quanto "di settore", si colloca come strumento gestionale "dedicato", non contrapponendosi al PRGC, bensì integrandolo in completa autonomia, in termini di indicazioni sia territoriali che normative, avvalendosi di un sistema di norme autonomo, del tutto svincolato da quelle del PRGC, per consentire una gestione atta a migliorare la progettazione, indirizzando, in generale, gli interventi verso la qualificazione dell'ambiente.

MODULO "A"

Comunicazione di detenzione di sorgente di radiazione non ionizzante

**Al Dipartimento Provinciale
 A.R.P.A.V.
 di.....**

Il Sottoscritto.....
 Titolare/legale rappresentate della Società.....

 Codice Fiscale.....
 Partita I.V.A.
 Via.....n.....
 C.A.P.....Città.....
 Provincia.....n. telefonico

COMUNICA

ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 09 luglio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni, di detenere l'impianto emettitore le cui caratteristiche sono riportate nelle schede FMTV-1, FMTV-2 e FMTV-3 allegate alla presente nel numero totale di.....

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di:

1. concessione/autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, Prot. n.....del.....
2. concessione edilizia/permesso di costruire, Prot. n.....del.....rilasciato da.....

Data.....

Firma

.....

MODULO “B”

Istanza di autorizzazione per impianti per teleradiocomunicazioni con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt.

Alla Provincia di
.....

**Al Dipartimento Provinciale
A.R.P.A.V.
di.....**

Il Sottoscritto.....

Titolare/legale rappresentate della Società.....

.....

Codice Fiscale.....

Partita I.V.A.

Via.....n.....

C.A.P.....Città.....

Provincia.....n. telefonico

CHIEDE

ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 09 luglio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni, di essere autorizzato a:

- installare
- modificare

gli impianti di cui alle schede FMTV-1, FMTV-2 e FMTV-3 allegate alla presente nel numero totale di.....

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di concessione/autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni Prot. n.....del.....

Allega, inoltre, i seguenti documenti:

1. permesso di costruire, ove previsto, rilasciato all’Amministrazione Comunale territorialmente competente;
2. certificato di iscrizione alla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale, ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del titolare dell’impianto (persona fisica o persona giuridica - antimafia).

Data.....

Firma

.....

ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SUGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI
scheda FMTV-1

Data di compilazione ___/___/___

QUADRO A	TITOLARE IMPIANTO
Emittente (nome commerciale): _____ Frequenza _____ n. protocollo di concessione ministeriale: _____ del _____ Società proprietaria: _____ Legale rappresentante: _____ Via: _____ n°: _____ CAP: _____ Città: _____ Provincia: _____ N. Tel: _____ FAX: _____ e-mail: _____	

QUADRO B	DATI GENERALI DELL'IMPIANTO
Codice dell'impianto : _____ Codice identif. dell'impianto assegnato dal Ministero delle Comunicaz. (Ispett. Territ. Veneto): _____ Codice identif. della postazione assegnato dal Ministero delle Comunicaz. (Ispett. Territ. Veneto): _____	
Luogo d'installazione: Provincia: _____ Codice ISTAT Provincia: _____ Comune: _____ Codice ISTAT Comune: _____ Località (via e n°): _____	
Quota del suolo s.l.m. (m): _____	
Postazione su edificio Postazione al suolo Altro (specificare) _____	
Sul traliccio su cui è installato l'impianto sono installati altri ripetitori? Si No L'impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing)? Si No	
Sul traliccio su cui è installato l'impianto sono installati ponti radio? Sì, indicare la potenza (W): _____ No	
Coordinate Gauss Boaga del centro dell'impianto: Coordinata x: _____ Coordinata y: _____	
Altezza del centro elettrico del sistema radiante dal suolo (m): _____	
Potenza massima efficace al sistema d'antenna (KW) (per i ripetitori televisivi analogici dichiarare ½ della potenza della portante video al picco di sincronismo): _____	
Frequenze di trasmissione utilizzate (MHz): _____	
Guadagno dell'impianto complessivo (dBd): _____	
Direzione di massimo irraggiamento dell'impianto complessivo rispetto al nord (°) : _____	
N° di antenne componenti il sistema radiante: _____	

QUADRO C**SCHEMA DELL'IMPIANTO**

Codice dell'impianto: _____

Antenna n°	1	2	3	4	...
Marca					
Modello					
Coordinata Est (x) del centro dello schermo dell'antenna, rispetto al centro dell'impianto (cm) *					
Coordinata Nord (y) del centro dello schermo dell'antenna, rispetto al centro dell'impianto (cm) *					
Distanza in verticale (z) dalla quota del c.e. dell'impianto (cm)					
Azimut rispetto al nord (°)					
% della potenza totale che fluisce nell'antenna					
Fase elettrica di alimentazione					
Abbassamento meccanico (°)					
Ribaltamento dell'antenna (°) **					
Eventuali note relative allo schema dell'impianto					

* si considera, sul piano orizzontale, il sistema di riferimento cartesiano con origine nel centro dell'impianto (per il quale sono state fornite le coordinate in Gauss Boaga), avente gli assi x e y diretti rispettivamente secondo le direzioni: Ovest-Est e Sud-Nord.

** indicare 0° per antenna che venga montata normalmente, ovvero non ribaltata, e 180° per antenna che venga montata capovolta.

Allegare, in formato elettronico (excel, dbf, msi...), i diagrammi di irraggiamento verticale ed orizzontale (entrambi con passo di un grado 0°:360°) dell'impianto complessivo.

**ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE
DEL SITO
Scheda FMTV-2**

Data di compilazione ___/___/___

QUADRO A

Codice dell'impianto: _____

Allegare la seguente documentazione:

1. Disegno quotato dell'impianto. Per antenne installate su edifici, fornire una pianta orizzontale e prospetti verticali (in scala 1:100) con indicazione dei piani calpestabili e della posizione dell'impianto.
2. Carta tecnica regionale in scala 1:5000 con le seguenti indicazioni:
 - Nord geografico
 - Punto di installazione
 - Direzioni di azimut
 - Per un raggio di 500 m attorno all'impianto, indicazione delle caratteristiche altimetriche dell'area e dei diversi edifici presenti, delle loro altezze, dell'ultimo piano calpestabile delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza.



ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SUI TIPI DI ANTENNE
Scheda FMTV-3

Data di compilazione ____/____/____

QUADRO A

Marca: _____

Modello: _____

QUADRO B

Dimensioni:

Altezza (cm): _____

Larghezza (cm): _____

Profondità (cm): _____

Peso (Kg): _____

Banda di frequenza (MHz): Inizio banda: _____ Fine banda: _____

Polarizzazione: Verticale Orizzontale Circolare Altro (specificare)

Massima potenza ammessa dall'antenna (W): _____

Distanza di interasse verticale consigliata dal costruttore dell'antenna fra due antenne dello stesso tipo appartenenti alla stessa cortina (cm): _____

Allegare foto o disegno dell'antenna. Il file, in formato: bmp, jpg o tif, dovrà essere nominato secondo la seguente modalità:

modello dell'antenna .tif

QUADRO C (informazioni dipendenti dalla frequenza utilizzata)

Frequenza (MHz): _____

Guadagno in dB:

Riferito all'antenna isotropa: _____

Riferito al dipolo a mezz'onda: _____

Coordinate del centro elettrico*:

Coordinata x (cm): _____

Coordinata y (cm): _____

*Si consideri, sul piano orizzontale, il sistema di riferimento cartesiano avente origine nel centro dello schermo dell'antenna e asse x diretto come lo schermo.

Return loss: _____

Allegare, in formato elettronico, i diagrammi di irraggiamento verticale ed orizzontale, entrambi con passo di un grado (-180° : $+180^{\circ}$).

Allegare i data sheet delle antenne trasmettenti.